

La Cassazione traccia i contenuti del mobbing nei confronti del vice comandante della Polizia Locale

Approfondimento di V. Giannotti



I giudici di legittimità hanno esaminato in modo puntuale le **condotte vessatorie** compiute dall'amministrazione nei confronti del vicecomandante della Polizia Locale, confermando le conclusioni cui è pervenuta la Corte dei Appello che le ha qualificate quale **mobbing**, disponendo il **risarcimento** dei **danni patrimoniali** e **non patrimoniali** subiti dal dipendente.

La vicenda

Un vicecomandante della Polizia Locale di un Comune ha adito il giudice del lavoro al fine di farsi riconoscere i danni subiti per una serie di comportamenti vessatori subiti dalla propria amministrazione. Il Tribunale di prime cure ha accertato i contenuti vessatori subiti dal vicecomandante da parte della propria amministrazione che, nonostante il ruolo rivestito, lo aveva lasciato privo di uomini al suo comando e di mezzi adeguati per espletare i suoi compiti, nel periodo di tempo dedotto in giudizio, e che fosse stato reiteratamente svilito, con singoli episodi, il ruolo a lui assegnato di Responsabile del Servizio di Polizia Amministrativa, con relativa condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni subiti dal dipendente. La Corte di Appello confermava il risarcimento del danno evidenziando i seguenti comportamenti illegittimi del Comune:

- In merito alla carenza di personale di ausilio alle importanti attività espletate dal vicecomandante in qualità di responsabile del servizio di polizia amministrativa, è emerso come nel periodo in contestazione l'amministrazione gli affidasse esclusivamente una persona, con riduzione rispetto al passato di circa il 70% in meno di personale a servizio, non giustificabile con l'asserita carenza di personale adombrata dal Comune;
- Il servizio era confinato in stanzetta piccola e inadeguata al numero dei fascicoli; l'unità era priva di attrezzature minime essenziali, come

l'apparecchio fotografico per rilevare gli abusi urbanistici e il cellulare di servizio per comunicare dai luoghi ove veniva svolta l'ispezione; il dipendente operava in totale assenza di sicurezza e riservatezza dei locali; il servizio era rimasto privo per circa due anni persino di una linea telefonica esterna, situazione eccessiva anche in un contesto di ristrettezza delle risorse;

- È stato confermato come per il personale assegnato il vicecomandante era stato spogliato di qualsiasi possibilità di incidenza sullo stesso in quanto, l'autorizzazione delle ferie e dei permessi ed altri ordini di servizio venivano effettuati senza una sua previa consultazione, così come lo stesso non veniva consultato in fase di riorganizzazione del servizio di Polizia Locale, né ebbe la possibilità di partecipare ai piani di lavoro ed agli obiettivi decisi per il servizio di polizia locale, infine la poste gli perveniva con notevole ritardo in quanto, pur di sua competenza, veniva destinata al comando, con notevoli ritardi e pregiudizi per il corretto espletamento delle attività di istituto.

A causa dei citati comportamenti vessatori, lo stesso CTU ha riconosciuto il loro collegamento alla patologia psichica, documentata dal dipendente quale psicopatologia sofferta in quel periodo.

Avverso le decisioni della Corte di Appello ricorre l'amministrazione evidenziando come il clima di conflittualità determinatosi tra il ricorrente e il Comune fosse anche in parte ascrivibile al comportamento e all'atteggiamento tenuto dal vicecomandante nel rivendicare i propri diritti.

La conferma della Suprema Corte

La Corte di Cassazione nella **sentenza 27/04/2018 n.10285** conferma il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal vicecomandante, rientrando le condotte vessatorie contestate all'amministrazione nelle ipotesi di *mobbing*. I giudici di legittimità hanno, infatti, precisato che si è nell'ipotesi di mobbing qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
- b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
- c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità;
- d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.

Nella corretta ricostruzione operata dalla Corte territoriale è, infatti, emerso come il carattere "ostile", "pretestuoso" o "ingiustificato" di singoli comportamenti costituisca accertamento dell'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi. In altri termini, la privazione dei poteri gerarchici e gestori, la mancata consultazione nella riorganizzazione degli uffici, la mancata inclusione nei piani di lavoro e relativa mancata erogazione del salario accessorio, la distrazione della posta costituiscono elementi, non solo specificamente esaminati nella loro portata

oggettiva, unitamente a quelli pure evidenziati relativi alla carenza di mezzi e di personale, come singolarmente lesivi della dignità del lavoratore nel suo ruolo di preposto al servizio, ma anche valutati secondo un apprezzamento unitario, in quanto accomunati da un comune filo conduttore sotteso ai singoli comportamenti e che li unifica.

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, la conflittualità delle relazioni personali all'interno dell'ufficio non è stato giudicato significativo a fronte del complessivo apprezzamento delle altre risultanze di causa, univocamente convergenti per la dimostrazione del *mobbing*.

Conclude, la Suprema Corte, come debba essere confermata la sentenza dei giudici di appello, con il conseguente risarcimento del danno subito dal vicecomandante.



1



© RIPRODUZIONE RISERVATA
TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE:



Danno da demansionamento e danno da mobbing

• 3 FEBBRAIO 2017 0



Risarcimento del danno da mobbing: componenti del danno biologico e non patrimoniale

• 2 FEBBRAIO 2017 0



Mobbing nei confronti del segretario: condanna piena per il sindaco e la giunta - il commento di v. giannotti

• 11 AGOSTO 2016 0

LASCIA UN COMMENTO

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Nome *

Email *

Sito web

Commento